



Prot. 873/TRI/m/3

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" relativo agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Livorno" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Livorno";
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- Visto in particolare l'articolo 1, comma 996, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che aggiunge all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", i comma 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, contenenti disposizioni sul dragaggio nei siti di interesse nazionale di bonifica il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione di una Autorità Portuale;

- Visto l'articolo 5, comma 11-bis, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 che stabilisce che in un sito di interesse nazionale di bonifica le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica e che, al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità Portuale al Ministero delle Infrastrutture che lo approva sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione definitiva;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2008, recante "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Vista l'approvazione con prescrizioni da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Terza nell'adunanza del 17 marzo 1999 della vasca di contenimenti dei fanghi di escavo nel porto di Livorno proposta dall'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto il Decreto del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del Territorio del 3 dicembre 2001 con protocollo n. 421/3/01 con il quale viene subordinata la possibilità di conferire sedimenti di dragaggio nella vasca di contenimenti dei fanghi di escavo nel porto di Livorno, all'esecuzione di interventi di cautela tra cui l'adozione di una soluzione tecnica che assicuri per la conterminazione un coefficiente di permeabilità rispetto al mare pari almeno a  $10^{-7}$  cm/s;
- Visto il progetto di impermeabilizzazione del sottobacino Darsena di Pisa della vasca di contenimenti dei fanghi di escavo nel porto di Livorno approvato nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 dicembre 2001;
- Visto il verbale redatto a seguito del sopralluogo condotto in data 17 giugno 2002 al sottobacino Darsena di Pisa nel quale l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, l'Autorità Portuale di Livorno ed il Centro Interuniversitario di Biologia marina di Livorno hanno attestato che i lavori per la realizzazione del sottobacino e gli interventi per la relativa impermeabilizzazione risultano regolarmente effettuati conformemente al progetto approvato;
- Visto il progetto di impermeabilizzazione di ulteriori parti della vasca di contenimento dei fanghi di escavo nel porto di Livorno individuate come sottobacino A (impermeabilizzazione della sola scarpata interna della scogliera lato mare che delimita il sottobacino finalizzato all'accoglimento di sedimenti con concentrazioni di

- inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla Colonna A della Tabella 1 Allegato 1 al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ridotti del 10%) e sottobacini B1 e B2 (impermeabilizzazione sia del fondo che delle scarpate interne degli argini perimetrali del sottobacino finalizzato all'accoglimento di sedimenti con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla Colonna B della Tabella 1 Allegato 1 al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ridotti del 10%) approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Terza nell'adunanza del 3 luglio 2002;
- Visto il verbale redatto a seguito del sopralluogo condotto in data 30 maggio 2003 ai sottobacini B1 e B2 nel quale l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, l'Autorità Portuale di Livorno, il Centro Interuniversitario di Biologia marina di Livorno e la Capitaneria di Porto di Livorno hanno attestato che i lavori per la realizzazione dei sottobacini e gli interventi per la relativa impermeabilizzazione risultano regolarmente effettuati conformemente al progetto approvato;
- Visto il verbale redatto a seguito del sopralluogo condotto in data 5 dicembre 2003 al sottobacino A nel quale l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, l'Autorità Portuale di Livorno e la Capitaneria di Porto di Livorno hanno attestato che i lavori per la impermeabilizzazione risultano essere stati realizzati conformemente al progetto approvato;
- Visto il progetto di impermeabilizzazione anche del fondo del sottobacino A della vasca di contenimenti dei fanghi di escavo nel porto di Livorno finalizzato ad accogliere sedimenti con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla Colonna B della Tabella 1 Allegato 1 al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ridotti del 10%, ritenuto meritevole di approvazione da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana – Umbria con voto n. 120/06 del 22 marzo 2006;
- Visto il verbale redatto a seguito del sopralluogo condotto in data 20 dicembre 2006 al sottobacino A nel quale la Provincia di Livorno, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana-Umbria, l'ARPAT Dipartimento di Livorno, l'Autorità Portuale di Livorno e la Capitaneria di Porto di Livorno hanno attestato che i lavori per la impermeabilizzazione del fondo del sottobacino risultano essere stati realizzati conformemente al progetto approvato;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso con voto n. 321/09 nella seduta del 16 dicembre 2009 da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Umbria sul "Progetto di secondo dragaggio del

- lato sud del Molo Italia nel Porto di Livorno” nel Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Livorno” predisposto dall’Autorità Portuale di Livorno;
- Visto il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Umbria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato approvato sotto il profilo tecnico-economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 996, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il “Progetto di secondo dragaggio del lato sud del Molo Italia nel Porto di Livorno”, trasmesso con nota del 21 gennaio 2010 con protocollo n. 249, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1530/QdV/DI del 26 gennaio 2010;
- Vista la nota dell’Autorità Portuale di Livorno del 19 febbraio 2010 con protocollo n. 1591, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4339/QdV/DI del 2 marzo 2010 con la quale si trasmette il documento “Errata corrige Progetto definitivo di dragaggio del Lato Sud del Molo Italia – Seconda fase a -13m (Elaborato 5)”;
- Visto il parere trasmesso da ISPRA con nota del 2 marzo 2010 con protocollo n. 7163, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4518/QdV/DI del 3 marzo 2010, nel quale il “Progetto di secondo dragaggio del lato sud del Molo Italia nel Porto di Livorno”, così come integrato dal documento “Errata corrige Progetto definitivo di dragaggio del Lato Sud del Molo Italia – Seconda fase a -13m (Elaborato 5)”, viene definito conforme a quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 28 gennaio 1984, n. 84, così come modificata dall’articolo 1, comma 996, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008, e si formulano alcune prescrizioni in ordine al progetto medesimo;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È approvato il “Progetto di secondo dragaggio del lato sud del Molo Italia nel Porto di Livorno”, così come integrato dal documento “Errata corrige Progetto definitivo di dragaggio del Lato Sud del Molo Italia – Seconda fase a -13m (Elaborato 5)”, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate nel parere espresso con voto n. 321/09 nella seduta del 16 dicembre 2009 da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana – Umbria, nonché le seguenti prescrizioni:

- a. nelle vasche di colmata individuate nel progetto potranno essere conferiti esclusivamente i sedimenti provenienti dal dragaggio che presentano concentrazioni di inquinanti rientranti nei limiti fissati dalle autorizzazioni delle vasche medesime (concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla Colonna B della Tabella 1 Allegato 1 al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ridotti del 10%);
- b. tutte le fasi di movimentazione dei sedimenti (asportazione del materiale; trasporto del materiale; trasferimento del materiale verso altri mezzi di appoggio; conferimento del materiale a destinazione finale) dovranno essere svolte minimizzando gli impatti sull'ambiente circostante. Pertanto, oltre alla scelta di una tecnologia di dragaggio che rispetti i principi di uno scavo subacqueo di tipo ambientale, in grado di minimizzare la risospensione dei sedimenti e la perdita del materiale, con conseguente rilascio di inquinanti, all'occorrenza dovranno essere previste anche misure di contenimento dell'area di escavo e dovrà essere effettuato un monitoraggio al fine di verificare l'assenza di impatti sull'ambiente e l'efficacia delle misure di mitigazione e di contenimento adottate;
- c. il monitoraggio dovrà essere avviato con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di dragaggio e proseguire anche dopo la loro conclusione per un periodo di tempo sufficiente al ripristino delle condizioni chimico-fisiche iniziali o, alternativamente, al raggiungimento di una situazione stabile.

## **ART. 2**

1. I lavori del progetto di cui all'articolo 1 dovranno essere monitorati e svolti sotto la vigilanza dell'ISPRA e dell'ARPAT.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dot. Marco Lupo

